

## COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

06/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

### INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

#### DECRETO ANTICRISI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati il 14 gennaio, il decreto "anti crisi" passerà al Senato il 26 gennaio (due giorni prima della scadenza del termine per la conversione) per l'approvazione definitiva e la conseguente conversione in Legge.

Il testo approvato dalla Camera dei Deputati, contiene e conferma le modifiche introdotte in sede di commissione bilancio e finanze. Alla luce delle recenti dichiarazioni della maggioranza in relazione alla volontà di non presentare emendamenti, il testo definitivo sarà presumibilmente quello approvato il 14 gennaio.

Vediamo di seguito alcune delle norme di particolare interesse per gli Enti Locali:

#### *Articolo 2-ter (Utilizzo del risparmio degli enti locali)*

La norma, aggiunta dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità per i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti:

- dal minore onere per interessi che deriva dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui ovvero dalla rinegoziazione dei mutui stessi e sempre che tale minore onere non risulti già conteggiato nei bilanci di previsione;
- dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.

Con decreto ministeriale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge di conversione, si provvederà all'attuazione delle disposizioni in esame, in modo da

garantire che gli effetti da esse derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non eccedano 5 mln di euro per l'anno 2009.

### ***Articolo 3 (Blocco e riduzione delle tariffe)***

Il comma 1 dispone che fino al 31 dicembre 2009 sia sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad adeguare diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione:

- per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;
- per le tariffe relative al servizio idrico;
- per il settore autostradale e i settori dell'energia elettrica e del gas soggetti alle specifiche disposizioni di legge.

Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.

### ***Articolo 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.)***

Il comma 3 stabilisce che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze indichi le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorità per le ipotesi nelle quali venga contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che regioni ed enti locali, nel rispetto delle vigenti norme del patto di stabilità interno, possano certificare ai creditori l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Tale certificazione, che deve essere emanata entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del creditore, è finalizzata a consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto *pro soluto* a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. La definizione delle modalità di attuazione delle predette disposizioni è rimandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

### ***Articolo 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)***

Il comma 1 modifica l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, laddove sono riportate disposizioni in materia di "diritto d'interpello" dell'amministrazione finanziaria, proposto da parte dei contribuenti per cui si prevede:

- a) laddove è stabilito il diritto del contribuente alla richiesta di un parere da parte della Amministrazione finanziaria prima della stipula di un contratto, si prevede altresì che la mancata

comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a "silenzio assenso";

b) è soppressa la norma che prevede conseguenze in caso di mancata risposta della istanza di interpello.

Il comma 3 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 30 a 32, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove si prevede l'obbligo di comunicazione da parte dei contribuenti interessati, in via telematica, delle operazioni di compensazione tra crediti/debiti IVA all'Agenzia delle Entrate.

Il comma 4 stabilisce l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 363 a 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti l'obbligo di memorizzazione su supporto elettronico delle cessioni effettuate mediante distributori automatici.

Il comma 5 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante norme in materia di ravvedimento del contribuente, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), recante la disciplina delle sanzioni in caso di adempimento entro un termine di trenta giorni, la relativa sanzione è ridotta a un dodicesimo;

b) al comma 1, lettera b), laddove è invece prevista la riduzione della sanzione, se la regolarizzazione della irregolarità avvenga entro il termine di dichiarazione dell'anno o entro un anno dalla commissione dell'errore, la relativa sanzione è ulteriormente ridotta a un decimo del minimo;

c) al comma 1, lettera c), laddove è stabilita la riduzione della sanzione qualora la omissione della presentazione della dichiarazione sia regolarizzata entro novanta giorni o trenta giorni, a seconda se trattasi di II.DD. o IVA, la relativa sanzione è ulteriormente ridotta a un dodicesimo del minimo.

Il comma 6, così come modificato alla Camera dei deputati, stabilisce che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. E' inoltre previsto che l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Il comma 7, così come modificato alla Camera dei deputati, prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Il comma 8, come modificato alla Camera dei deputati, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

Il comma 9, come modificato, prevede che, salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata (PEC) o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

Il comma 10, come modificato, stabilisce che la consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata, o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Il comma 10-ter prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10- bis.

Il comma 12 provvede a riformulare i commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", ivi stabilendo che le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia dei documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

Il comma 12-bis, e seguenti, aggiunto alla Camera dei deputati, introduce l'articolo 2215-bis del codice civile (Documentazione informatica) prevedendo che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta da parte delle imprese sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

#### **Articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)**

Il comma 1 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e 113 successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 prevede che la richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

Il comma 5 prevede che per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al



decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata.

L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

Il comma 6 stabilisce che per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

Il comma 10 stabilisce che in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

#### ***Articolo 18, comma 4-sexies- Incentivi per la progettazione di opere e lavori***

Il comma 4 *sexies*, introdotto dalla Camera dei deputati, nell'aggiungere il comma 7-*bis* all'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, riduce dal 2 per cento allo 0,5 per cento, dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, il corrispettivo e incentivo per la progettazione, destinando il restante 1,5 per cento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinata al fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, di cui al comma 17 del medesimo articolo 61.

#### ***Articolo 32 (Riscossione)***

##### **Commi 1-3**

Il comma 1 apporta modifiche alla disciplina sugli aggi, disponendo in particolare che l'aggio stesso venga determinato in una percentuale fissa pari al 9 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora, laddove la normativa previgente prevedeva una determinazione in misura variabile; viene inoltre disposto che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa rideterminare le percentuali alle quali commisurare l'aggio, nel limite di due punti percentuali;

Il comma 3 si riferisce al principio del "non riscosso per riscosso"; modificando il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, essa dispone:

- che la restituzione delle suddette anticipazioni possa avvenire, anziché con rate di importo fisso, con rate di importo diverso;
- che le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", ove siano riferite a quote non erariali, siano restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'*euribor* di meno di 0,50 punti;

- che ai fini della restituzione delle anticipazioni versate dai concessionari, risultanti dai loro bilanci alla data del 31 dicembre 2007, il rimborso avvenga in dieci annualità se si tratta di quote erariali e in venti annualità in caso di quote non erariali;
- che le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione dopo il 31 dicembre 2007 siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.

### **Commi 5 e 6**

Nel comma 5 si specifica che la transazione fiscale, ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), può esser formulata non solo in forma parziale ma anche in forma dilazionata; tale proposta può riguardare non solo i tributi ma si estende, in virtù della nuova disciplina, anche ai contributi amministrati dagli enti di previdenza ed assistenza obbligatorie ed ai relativi oneri accessori. Tuttavia la norma dispone che in caso di IVA la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non contemplarne anche il pagamento parziale.

In virtù delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare, è previsto che i crediti a titolo di tributi, come sopra definiti, non possono subire un trattamento difforme rispetto a quello garantito agli altri crediti ed in caso di suddivisione in classi dei crediti chirografari, il credito tributario o contributivo viene iscritto tra quelli per cui è previsto un trattamento più favorevole.

Il comma 6 dispone che le modalità applicative saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in discorso.

### **Comma 7**

Il comma in discorso, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, introduce il nuovo articolo 16-bis nella legge n. 289 del 2002, in materia di facilitazione del recupero di somme iscritte a ruolo a carico dei contribuenti che hanno versato importi dovuti ai sensi delle definizioni agevolate previste dalla citata legge n. 289 del 2002 (c.d. condoni).

In particolare, al fine di facilitare l'aggressione del patrimonio immobiliare di detti soggetti, viene abbassato a cinquemila euro (a fronte degli ottomila previsti dalla disciplina generale in tema di espropriazione) il limite di valore al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare.

Inoltre è prevista la non applicazione delle norme relative all'iscrizione di ipoteca; nello specifico è possibile procedere di rettamente all'espropriazione senza bisogno della preventiva iscrizione di ipoteca, anche qualora il credito non superi il limite del 5% del valore dell'immobile.

Inoltre l'agente della riscossione, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari di cui dispone l'Agenzia delle entrate.

### **Comma 7-bis**

Il comma è stato introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati e concerne la definizione dell'importo di 10 mln di euro quale misura minima di capitale interamente versato, richiesto ai fini dell'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali (province e comuni).

Dal rispetto del citato limite vengono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica; è prevista inoltre la nullità dell'affidamento dei servizi di liquidazione accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali ai soggetti che non possiedano il suddetto requisito patrimoniale.

Tali soggetti dovranno pertanto adeguare il proprio capitale alla misura minima predetta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pena la decadenza dagli affidamenti in corso e la cancellazione dal citato albo.

In ogni caso fino all'adeguamento questi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

### ***Articolo 32-bis (Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene norme finalizzate a semplificare le procedure di riscossione coattiva.

Il comma 1 dispone che gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento (ai sensi del decreto legislativo n. 462 del 1997/100) di somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, siano direttamente iscritti a ruolo dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

Il comma 2 demanda alla società Equitalia S.p.A. il riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni.

### ***Articolo 32-ter (Estensione del sistema di versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi)***

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni in materia di versamento dei tributi e contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1 estende l'utilizzo del modello "F24 enti pubblici", già previsto per il pagamento dell'IRAP, delle ritenute operate alla fonte, nonché delle addizionali, ai pagamenti di tutti i tributi erariali, dei contributi e dei premi dovuti dagli enti e dagli organismi pubblici ai diversi enti previdenziali e assicurativi; il comma 2 disciplina le relative modalità attuative.

Il comma 3 prevede che gli enti pubblici che nel 2008, ossia nel primo anno di applicazione del modello F24EP, hanno effettuato ritardati pagamenti, non vengano sanzionati, purché il versamento avvenga non oltre il secondo mese successivo alla data di scadenza stabilita.

Bergamo, 26 gennaio 2009

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord